



REGOLAMENTO

PER FAVORIRE LA COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI E LA RIPARAZIONE DELLE CASE COLONICHE

25 Settembre 1922 N. 30

Art. 1.

- La somma di L. 100000 stanziata nel Bilancio preventivo per l'esercizio 1922-23 al Titolo 2, Capitolo I. Art. 110 lettera c), verrà presentemente erogata al solo scopo di favorire a) la costruzione e la riattazione di case popolari di civile abitazione per l'ammontare di L. 40000; b) le riparazioni di case coloniche per l'ammontare di L. 60000 e distribuite secondo le norme contenute nel presente regolamento.

Art. 2.

- Il concorso governativo all'oggetto di cui sopra verrà concesso sotto forma di prestito e non potrà in nessun caso superare il cinquanta per cento dell'ammontare complessivo della somma occorrente per la costruzione o la sistemazione della casa accertato da perizia approvata dall'Ufficio Tecnico.

Art. 3.

- Le somme accordate ai singoli richiedenti verranno pagate in rate uguali, la prima delle quali non potrà essere ritirata se l'interessato non avrà provato di aver eseguito almeno una metà dei lavori richiesti per la ultimazione totale dell'edificio o della sistemazione. Le altre rate verranno pagate in base ai certificati di avanzamento dei lavori.

Art. 4.

- Il Governo nell'atto di versare il contributo curerà che sia assunta ipoteca in suo favore sull'edificio in costruzione o quello da ripararsi e sull'area da esso occupata. A tale scopo il mandato di pagamento del contributo verrà intestato ai Sindaci di Governo.

Art. 5.

- I mutui creati come all'articolo precedente non potranno in tutti i casi avere una durata superiore agli anni cinque e saranno pagati al Governo in rate uguali semestrali senza decorrenza di interessi.

Art. 6.

- La riscossione delle rate semestrali sarà affidata, fino a nuova disposizione, alla Tesoreria Generale e a tale scopo le rate stesse dovranno ogni anno figurare nella parte attiva del Bilancio dello Stato.

Art. 7.

- Coloro che intendessero di usufruire del beneficio governativo per la costruzione e riattazione di una casa di abitazione e per la sistemazione di case coloniche dovranno ottemperare alle seguenti condizioni:

- a) Essere cittadini sammarinesi originari o naturalizzati residenti entro il termine della Repubblica:
- b) Dimostrare di avere urgente bisogno di costruire una casa di abitazione per la propria famiglia o la convenienza di riparare case coloniche:
- c) presentare un certificato di povertà relativa, comprovante cioè di non essere in grado di costruire o riparare una casa con i soli propri mezzi:
- d) Presentare una perizia tecnica e finanziaria dettagliata con relativo disegno dell'edificio da costruirsi o delle riparazioni da effettuarsi e nel primo caso con la indicazione della località ove dovrà sorgere:
- e) dimostrare che il nuovo edificio ha i caratteri della casa popolare ed economica:
- f) Ottenere per quanto concerne le richieste di cui alla lettera d) ed e) l'approvazione dell'Ufficio Tecnico locale;
- g) usare nella costruzione e riparazioni della casa, della mano d'opera locale.

Art. 8.

- Le domande di concessione dei prestiti dovranno essere presentate alla Segreteria degli Interni non più tardi del mese di ottobre 1922 corredate di tutti i documenti di cui all'articolo precedente.

Art. 9.

- Le domande saranno subito trasmesse dalla Segreteria degli Interni ad una Commissione composta dei Sindaci di Governo, dei membri della Commissione del Bilancio, del Conservatore delle Ipotecche, dell'Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico e del Commissario per gli alloggi.

Art. 10.

- La Commissione esaminerà le singole richieste, assumerà le necessarie informazioni, delibererà di concedere o meno il contributo e ne fisserà l'ammontare, curerà che lo Stato sia tutelato e garantito nel miglior modo per i prestiti concessi, farà in modo infine che il presente regolamento abbia in ogni sua parte giusta ed equa applicazione.

Art. 11.

- Le deliberazioni della Commissione saranno trasmesse al Congresso di Stato per l'esecuzione del definitivo decreto di concessione del contributo governativo.

Art. 12.

- Il presente Regolamento entrerà in vigore subito dopo la sua pubblicazione nell'Albo del Palazzo Governativo a norma della Legge 26 Novembre 1914.